



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. 18/11/2008

=====

ADDI' 18/11/2008 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSTI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Danielo	Assessore
MONINO	Esterino	Vice	MANCINI	Claudio	"
ASTORE	Braro	Assessore	NICHIANGELI	Mario	"
COPPOLLELLI	Anna Salome	"	NIERI	Iulqi	"
COSTA	Silvia	"	RODANO	Giulia	"
DALIA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI CARLO	Mario	"	ZARATEL	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

*****OMISSIS

AGENTI: DI STEFANO - MANCINI - RODANO - VALENTINI

DIREZIONE N. 828

Oggetto:

Attuazione dell'art. 67 della legge regionale 28 dicembre 2006 n. 27, recante "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 (art. 11, l.r. 29 novembre 2001, n. 25)" e successive modificazioni, "Fondo rotativo per lo PMI - attivita' produttive". Approvazione dei criteri generali e delle modalita' per la concessione dei finanziamenti e dello schema di convenzione fra la Regione Lazio e Sviluppo Lazio S.p.a.



828 18 NOV. 2008



OGGETTO: Attuazione dell'art. 67 della legge regionale 28 dicembre 2006 n. 27, recante "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 (art. 11, l.r. 20 novembre 2001, n. 25)" e successive modificazioni, "Fondo rotativo per le PMI - attività produttive". Approvazione dei criteri generali e delle modalità per la concessione dei finanziamenti e dello schema di convenzione fra la Regione Lazio e Sviluppo Lazio S.p.a

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Piccola e Media Impresa, Commercio e Artigianato di concerto con l'Assessore al Bilancio, Programmazione economico-finanziaria e partecipazione

VISTA la legge regionale del 28 dicembre 2006 n. 27, "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 (art. 11, l.r. 20 novembre 2001, n. 25)" e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 67 "Fondo rotativo per le PMI" come modificato dall'art. 27 l.r. 28 dicembre 2007 n. 26;

RILEVATO che l'articolo 67, comma 1 della l.r. 27/2006 e successive modificazioni, ha istituito il "Fondo rotativo per le PMI", al fine di razionalizzare il complesso degli interventi regionali in materia di sostegno all'accesso al credito delle piccole e medie imprese;

RILEVATO che ai sensi del suddetto articolo 67, comma 1, l.r. 27/2006, la gestione del Fondo rotativo per le PMI è affidata, sulla base di apposita convenzione, a Sviluppo Lazio S.p.a.;

RILEVATO che, a tal fine, Sviluppo Lazio S.p.a. e la Regione Lazio hanno sottoscritto in data 07/10/2008 apposita convenzione in conformità alle modalità previste dall'articolo 67, comma 3 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e successive modificazioni;

RILEVATO che, ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 4 del citato articolo 67, il fondo rotativo per le PMI si articola in fondi settoriali, da attivarsi attraverso specifiche convenzioni integrative con Sviluppo Lazio S.p.a., stipulate dai direttori regionali competenti per materia, previa approvazione da parte della Giunta regionale, con propria deliberazione, dello schema di convenzione;

RILEVATO infine che ai sensi dell'art. 67, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 è stato istituito apposito capitolo nel Bilancio regionale (capitolo B22520) con uno stanziamento pari ad euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;

me
Att.
LAZ
Ass
D



828 1 R NOV. 2008 *B*



RITENUTO, al fine di dare attuazione al citato art. 67 della summenzionata l.r. 27/06, di dover approvare:

- I criteri generali e le modalità per la concessione dei finanziamenti previsti dal fondo settoriale per lo sviluppo delle attività produttive, denominato "Fondo rotativo per le PMI – attività produttive" istituito ai sensi dell'art.67, comma 2 della l.r. 27/2006 e successive modificazioni (Allegato "A");
- Lo schema di convenzione fra la Regione Lazio e Sviluppo Lazio S.p.a (Allegato "B");

Non soggetta a concertazione ;

all'unanimità


DELIBERA

per le motivazioni illustrate in premessa:

- di approvare i criteri generali e le modalità per la concessione dei finanziamenti previsti dal fondo settoriale per lo sviluppo delle attività produttive, denominato "Fondo rotativo per le PMI – attività produttive" istituito ai sensi dell'art. 67, comma 2, della l.r. 27/2006 e successive modificazioni, riportati in Allegato "A", parte integrante della presente deliberazione;
- di approvare lo schema di convenzione fra la Regione Lazio e Sviluppo Lazio S.p.a riportato in Allegato "B", parte integrante della presente deliberazione, che disciplina la gestione degli interventi agevolativi previsti dal fondo settoriale per lo sviluppo delle attività produttive, denominato "Fondo rotativo per le PMI – attività produttive" istituito ai sensi dell'art. 67, comma 2 della l.r. 27/2006 e successive modificazioni;
- di autorizzare il Direttore della Direzione Regionale Attività Produttive a porre in essere tutte le iniziative necessarie a dare attuazione alla presente deliberazione, delegando ad esso la predisposizione degli atti conseguenti, ivi compresa



828 18 NOV. 2008 *Pa*



l'approvazione dei bandi e la fissazione della data di inizio e di chiusura dei procedimenti di accesso agli incentivi.

La presente deliberazione e l'allegato "A" saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.




Allegato "A"




Allegato "B"

IL PRESIDENTE : F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO : F.to Paolo IACONIS

ROMA 19 NOV 2008





ALLEG. alla DELIB. N. 828 P2
DEL 8 NOV. 2008



ALLEGATO "A"

(il presente allegato consta di n. 6 pagine)

Criteri generali e modalità per la concessione dei finanziamenti previsti dall'articolo 67 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 recante "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 (art. 11, l.r. 20 novembre 2001, n. 25)" e successive modificazioni. "Fondo rotativo per le PMI – attività produttive".

1. Ambito oggettivo


In attuazione dell'articolo 12 della legge 1990, n. 241 (*"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*) e dell'articolo 4, comma 2, lettera d) della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (*"Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale"*) il presente atto individua i criteri generali e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al fondo settoriale per lo sviluppo delle attività produttive, di seguito denominato "Fondo rotativo per le PMI - attività produttive", in cui si articola il fondo rotativo per le PMI ai sensi dell'articolo 67, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e successive modificazioni. Tali criteri e modalità costituiscono, altresì, presupposto della convenzione integrativa di cui all'articolo 67, comma 4 della l.r. 27/2006 tra la Regione Lazio e l'Agenzia regionale per gli interventi e lo sviluppo del Lazio S.p.a., di seguito denominata "Sviluppo Lazio S.p.a.".

2. Interventi e definizioni

La promozione dello sviluppo del settore attività produttive viene realizzato mediante il finanziamento di progetti agevolativi diffusi e progetti mirati.

Per progetti agevolativi diffusi si intendono gli interventi rivolti alle imprese, attivati per la promozione di azioni per lo sviluppo del sistema produttivo, e caratterizzati da selettività di accesso e da una tempestiva fruibilità da parte dei beneficiari.

Per progetti mirati si intendono gli interventi attivati per la promozione di azioni volte al sostegno dello sviluppo territoriale e realizzati tenendo conto delle esigenze del territorio, delle imprese, nonché di un bacino occupazionale per il quale si ritiene che la soluzione consista in un insieme coordinato di azioni.



3. Obiettivi prioritari

I finanziamenti degli interventi mediante l'impiego delle risorse previste dal "Fondo rotativo per le PMI – attività produttive" sono concessi tenendo conto, tra l'altro, delle seguenti priorità:

- per i progetti agevolativi diffusi:

- a) l'innovazione tecnologica e il rafforzamento della competitività;
- b) il rafforzamento della gestione finanziaria;
- c) l'internazionalizzazione;
- d) il rafforzamento della struttura produttiva anche attraverso interventi e/o processi di ampliamento, ristrutturazione, riconversione, riqualificazione e ammodernamento;
- e) la nascita di nuove imprese.

- per i progetti mirati:


- a) il sostegno alla competitività delle aree sub regionali anche attraverso gli interventi per dotazioni infrastrutturali di natura materiale ed immateriale;
- b) il sostegno della competitività dei sistemi produttivi locali, distretti e filiere;
- c) il sostegno alle aree di crisi regionale;
- d) i programmi di insediamento, rilocalizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi di medie imprese o raggruppamenti di PMI;
- e) gli interventi mirati alla diversificazione produttiva in aree caratterizzate da forte presenza di settori maturi.

4. Soggetti beneficiari

I beneficiari dei finanziamenti destinati alla realizzazione dei progetti agevolativi diffusi e dei progetti mirati sono le imprese industriali, artigianali, commerciali e di servizi, singole o associate, costituite anche in forma di cooperativa e in consorzi di imprese, nonché, nel caso dei progetti mirati, i soggetti misti pubblico/privati, i quali, mediante il proprio apporto, vogliono concorrere al conseguimento delle azioni individuate.

5. Agevolazioni

L'agevolazione viene concessa tramite provvista per il 50% a carico del fondo con finanziamento a tasso agevolato e per il restante 50% sotto forma di finanziamento ordinario concesso dalle banche.



Il finanziamento sarà di durata non superiore a 10 anni comprensivi di un eventuale periodo di preammortamento.

Il tasso di interesse applicato al beneficiario, per la quota di mutuo finanziata dal fondo, sarà pari allo 0,5% annuo; il tasso massimo applicabile alla quota restante terrà conto del merito creditizio del beneficiario e verrà specificato nella relativa "scheda prodotto" da sottoscrivere con le banche e intermediari finanziari convenzionati, così come previsto nella convenzione tra la Regione e Sviluppo Lazio S.p.a., che disciplina la gestione del "Fondo rotativo per le PMI", ai sensi dell'articolo 67, commi 1 e 3 della l.r. 27/2006.

6. Garanzie

La Regione può destinare una quota, non superiore al 10% delle risorse del "Fondo rotativo PMI – attività produttive" all'erogazione di garanzie il cui meccanismo operativo verrà regolato all'interno della scheda prodotto di cui al precedente paragrafo 5. A tal fine Sviluppo Lazio S.p.a. può stipulare eventuali convenzioni specifiche per l'attivazione di tali garanzie.

7. Procedura per il finanziamento degli interventi realizzabili mediante progetti agevolativi diffusi


Al finanziamento degli interventi realizzabili mediante i progetti agevolativi diffusi si accede attraverso una procedura valutativa a graduatoria o a sportello disciplinata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (*"Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59"*).

A tal fine, con determinazione dirigenziale vengono approvati:

- a) gli avvisi pubblici;
- b) le relative schede- prodotto;
- c) i tempi e le procedure di attuazione dei singoli interventi.

Per la finalità di cui al presente paragrafo Sviluppo Lazio S.p.a. provvede a:

- a) ricevere le domande con i relativi progetti;
- b) accertare la sussistenza dei requisiti nonché valutare la completezza della documentazione richiesta;
- c) valutare tecnicamente i progetti presentati e l'ammissibilità degli investimenti;
- d) trasmettere il fascicolo alla banca convenzionata per la valutazione del merito creditizio;
- e) trasmettere al Direttore regionale competente, per i successivi atti amministrativi;



1) l'elenco dei progetti ritenuti non ammissibili specificandone i motivi;

2) l'elenco dei progetti ammissibili.

- f) comunicare al beneficiario, a seguito della delibera bancaria, la concessione del finanziamento;
- g) erogare la provvista agevolata, per gli interventi deliberati positivamente, agli istituti di credito convenzionati.

8. Procedura per il finanziamento degli interventi realizzabili mediante progetti mirati

Al finanziamento degli interventi realizzabili mediante i progetti mirati, si accede attraverso la procedura negoziale di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 123/1998.

La Regione, nell'ambito dei progetti mirati, emana appositi avvisi pubblici per acquisire le manifestazioni di interesse dei soggetti beneficiari.

Negli avvisi sono determinati:


- a) le spese ammissibili;
- b) le agevolazioni concedibili;
- c) le forme e le modalità degli interventi;
- d) la durata del procedimento di selezione delle manifestazioni di interesse;
- e) la documentazione necessaria per l'attività istruttoria;
- f) i criteri di selezione in relazione agli obiettivi da raggiungere.

I soggetti interessati presentano la manifestazione di interesse correlata dalla documentazione richiesta a Sviluppo Lazio S.p.a. che procede entro 60 giorni dal ricevimento della stessa ad una valutazione di prefattibilità da sottoporre al nucleo di valutazione di cui al successivo paragrafo 9.

Il nucleo di valutazione, entro 30 giorni dal ricevimento degli esiti dell'attività di valutazione di prefattibilità, tenendo conto dei criteri indicati negli avvisi pubblici, seleziona i progetti presentati e invita i soggetti proponenti a negoziare possibili variazioni ed integrazioni ai progetti al fine di renderli maggiormente aderenti agli obiettivi di cui al paragrafo 3.

Il progetto viene sottoposto all'Istituto di credito prescelto dal proponente che ne valuta la finanziabilità.

Entro 30 giorni dal ricevimento degli esiti sulla finanziabilità, Sviluppo Lazio S.p.a. provvede ad inviare alla Direzione regionale competente, la documentazione necessaria per la stipula dell'atto di concessione dell'intervento sulla base delle determinazioni assunte dal nucleo di valutazione.



9. Nucleo di valutazione regionale

Alla valutazione dei progetti mirati provvede un nucleo di valutazione, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e composto:

- a) dal direttore regionale alle attività produttive o suo delegato con funzioni di presidente;
- b) dal direttore generale di Sviluppo Lazio S.p.a. o suo delegato;
- c) da un esperto designato dall'Assessore competente;
- d) da un segretario designato dalla direzione regionale competente.

Al presidente e ai componenti il nucleo non spetta alcun compenso per l'espletamento delle proprie funzioni, ad eccezione dell'esperto designato dall'Assessore competente, qualora scelto tra soggetti esterni all'amministrazione.


Il nucleo di valutazione provvede a deliberare in ordine:

- a) all'indicazione dei soggetti contraenti e alla definizione delle reciproche obbligazioni;
- b) al piano progettuale definitivo;
- c) alle spese ammissibili;
- d) alla durata della concessione del finanziamento;
- e) all'entità del finanziamento.

10. Rispetto della normativa sugli aiuti di Stato e sul documento unico di regolarità contributiva.

I contributi per la gestione delle iniziative di cui al presente atto sono concessi in osservanza della normativa comunitaria vigente relativa agli aiuti di Stato e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 73 della l.r. 27/2006.

Per l'assegnazione delle agevolazioni di cui al paragrafo 5 destinate alla realizzazione degli interventi indicati al paragrafo 2, la Regione subordina l'accesso delle imprese a qualsiasi risorsa comunitaria, nazionale e regionale alla dimostrazione, all'atto della richiesta, dell'integrale applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali di settore e alla presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ed individua un sistema premiante per le imprese che privilegino i rapporti di lavoro a tempo indeterminato o attivino percorsi di stabilizzazione dei contratti a tempo determinato o di tipo precario.





11. Riferimenti finanziari

Per il finanziamento degli interventi relativi ai progetti agevolativi diffusi e ai progetti mirati, l'apposito "Fondo rotativo per le PMI - attività produttive" potrà operare attraverso le seguenti modalità:

- a) quale strumento autonomo di finanziamento di azioni individuate attraverso l'emanazione di successive deliberazioni di Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato competente, che indichino gli indirizzi, i criteri e le modalità di attivazione/attuazione di singoli interventi;
- b) quale quota di finanziamento complementare alle agevolazioni di leggi regionali vigenti. In questo caso i relativi interventi saranno realizzati secondo i termini e le modalità previsti dalle relative norme di riferimento.

Le attività relative ai progetti agevolativi diffusi e ai progetti mirati verranno finanziate mediante il "Fondo rotativo per le PMI - attività produttive", alla cui copertura si provvede mediante l'apposito capitolo B 22520 del bilancio regionale.





ALLEGATO "B"

(il presente allegato consta di n. 7 pagine)

CONVENZIONE

Articolo 67, comma 4 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, recante "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 (art. 11, l.r. 20 novembre 2001, n. 25)" e successive modificazioni. "Fondo rotativo per le PMI – attività produttive".

TRA


La Regione Lazio (di seguito denominata Regione), con sede legale in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212, C.F. 80143490581, rappresentata dal Direttore regionale attività produttive (nome e cognome) nato a _____ il ____/____/____ domiciliato per la carica in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212, in esecuzione della Delibera n. ____ del ____/____/____ ed in attuazione dell'art. 67, comma 4, l.r. 27/2006;

E

Sviluppo Lazio s.p.a. - Agenzia Regionale per gli Investimenti e lo Sviluppo del Lazio – (di seguito definita Sviluppo Lazio S.p.a.) con sede legale in Roma, Via Vincenzo Bellini, n. 22 iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____ capitale sociale interamente versato euro _____ C.F. e P.I. 05950941004, rappresentata dal Prof. Giancarlo Elia Valori, nato a Meolo (VE), il 27/01/1940 domiciliato per la carica in Roma, Via Vincenzo Bellini, n. 22 giusta Delibera del Consiglio di Amministrazione del _____ n. _____

PREMESSO

- che Sviluppo Lazio S.p.a. è stata individuata dall'art. 24 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 ("Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999") quale strumento operativo per la gestione delle iniziative attinenti allo sviluppo di aree territoriali e di settori economici del Lazio;



- che l'articolo 67, comma 1 della l.r. 27/2006 e successive modificazioni ha istituito il "Fondo rotativo per le PMI", al fine di razionalizzare il complesso degli interventi regionali in materia di sostegno all'accesso al credito delle piccole e medie imprese;
- che ai sensi del suddetto articolo 67, comma 1, della medesima legge, la gestione del Fondo rotativo per le PMI è affidata a Sviluppo Lazio S.p.a.;
- che, a tal fine, Sviluppo Lazio S.p.a. e la Regione hanno stipulato apposita convenzione come previsto dall'articolo 67, comma 3 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e successive modificazioni, secondo lo schema approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 382 del 23 maggio 2008;
- che ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 4 del citato articolo il fondo rotativo per le PMI si articola in fondi settoriali, da attivarsi attraverso specifiche convenzioni integrative con Sviluppo Lazio S.p.a., stipulate dai direttori regionali competenti per materia, previa approvazione da parte della Giunta regionale, con propria deliberazione, dello schema di convenzione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1


(Premesse)


Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto con valore di patto contrattuale.

Art. 2

(Oggetto)

La presente convenzione disciplina gli ambiti di applicazione e di utilizzo del "Fondo rotativo per le PMI – attività produttive" e disciplina altresì l'attività di Sviluppo Lazio S.p.a. quale soggetto gestore del fondo stesso, come previsto dall'art. 67 della l.r. 27/2006, nel rispetto dei criteri generali e delle modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al fondo settoriale denominato "Fondo rotativo per le PMI – attività produttive, approvati dalla Giunta.





Art. 3
(Finalità del fondo)

Il “Fondo rotativo per le PMI – attività produttive”, alla cui copertura si provvede mediante il capitolo B 22520 del bilancio regionale, è destinato a promuovere lo sviluppo del settore attività produttive mediante progetti agevolativi diffusi e progetti mirati, come definiti nei criteri generali e nelle modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al fondo settoriale denominato “Fondo rotativo per le PMI - attività produttive” approvati dalla Giunta.

Per il finanziamento degli interventi di cui sopra, l’apposito “Fondo rotativo per le PMI - attività produttive” potrà operare attraverso le seguenti modalità:

- a) quale strumento autonomo di finanziamento di azioni individuate attraverso l’emanazione di successive deliberazioni di Giunta regionale, su proposta dell’Assessorato competente, che indichino gli indirizzi, i criteri e le modalità di attivazione/attuazione di singoli interventi;
- b) quale quota di finanziamento complementare alle agevolazioni di leggi regionali vigenti. In questo caso i relativi interventi saranno realizzati secondo i termini e le modalità previsti dalle relative norme di riferimento.


Art. 4
(Soggetti beneficiari)

I beneficiari dei finanziamenti destinati alla realizzazione dei progetti agevolativi diffusi e dei progetti mirati sono le imprese industriali, artigianali, commerciali e di servizi, singole o associate, costituite anche in forma di cooperativa e in consorzi di imprese, nonché, nel caso dei progetti mirati, i soggetti misti pubblico/privati, i quali, mediante il proprio apporto, vogliono concorrere al conseguimento delle azioni individuate.

Art. 5
(Agevolazioni)

L’agevolazione viene concessa tramite provvista per il 50% a carico del fondo con finanziamento a tasso agevolato e per il restante 50% sotto forma di finanziamento





ordinario concesso dalle banche.

Il finanziamento sarà di durata non superiore a 10 anni comprensivi di un eventuale periodo di preammortamento.

Il tasso di interesse applicato al beneficiario, per la quota di mutuo finanziata dal fondo, sarà pari allo 0,5% annuo; il tasso massimo applicabile alla quota restante terrà conto del merito creditizio del beneficiario e verrà specificato nella relativa “scheda prodotto” da sottoscrivere con le banche e intermediari finanziari convenzionati, così come previsto nella convenzione tra la Regione e Sviluppo Lazio S.p.a., che disciplina la gestione del “Fondo rotativo per le PMI”, ai sensi dell’articolo 67, commi 1 e 3 della l.r. 27/2006, secondo lo schema approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 382 del 23 maggio 2008.

Art. 6 **(Garanzie)**


La Regione può destinare una quota, non superiore al 10% delle risorse del “Fondo rotativo PMI – attività produttive” all’erogazione di garanzie il cui meccanismo operativo verrà regolato all’interno della scheda prodotto di cui al precedente articolo 5. A tal fine Sviluppo Lazio S.p.a. è autorizzata a stipulare eventuali convenzioni specifiche per l’attivazione di tali garanzie.

Art. 7 **(Compiti di Sviluppo Lazio S.p.a.)**

Sviluppo Lazio S.p.a., soggetto gestore del presente fondo, in conformità a quanto previsto dai commi 1 e 4 dell’art. 67 della l.r. 27/2006, dovrà:

- a) predisporre tutti gli atti e le azioni necessarie all’avvio ed all’espletamento delle attività indicate nella legge relativamente alla stipula di convenzioni con banche o intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia individuati secondo procedure di evidenza pubblica;
- b) elaborare “schede prodotto” da sottoscrivere con le banche e intermediari finanziari convenzionati, nelle quali siano individuate modalità, condizioni e termini dei finanziamenti da concedere sulla base delle indicazioni e orientamenti regionali proposti dai singoli Assessorati competenti;




- 
- c) eventualmente promuovere e divulgare, attraverso appositi mezzi di comunicazione, tutte le informative inerenti la conoscenza della legge attivando, altresì, specifici servizi informativi in favore dei diversi soggetti richiedenti per la corretta redazione delle domande di agevolazione e la conoscenza dei successivi iter attuativi;
 - d) coordinare i propri uffici e le loro articolazioni territoriali, i sistemi informativi ed il flusso documentale per l'attuazione degli interventi previsti;
 - e) valutare attraverso un'istruttoria tecnica i progetti imprenditoriali presentati e trasmettere agli istituti di credito tutti gli atti necessari per la valutazione del merito del credito;
 - f) conferire, sotto forma di provvista agevolata, le risorse attivate dai relativi fondi settoriali alle banche o agli intermediari finanziari individuati;
 - g) gestire i rapporti con i soggetti beneficiari degli interventi;
 - h) predisporre, entro il trimestre successivo alla chiusura di ogni esercizio, una relazione annuale che evidenzi gli obiettivi raggiunti, le attività realizzate ed il loro valore complessivo da trasmettere al Direttore regionale attività produttive dell'Assessorato Piccola e Media Impresa, Commercio e Artigianato.


Art. 8

(Compensi per attività operativa)

I compensi per l'attività operativa relativi al "Fondo rotativo per le PMI – attività produttive" sono determinati annualmente nella scheda commessa del piano delle attività approvato a valere sul fondo di dotazione di cui all' articolo 24 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (*"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999 (art. 28 L.R. 11 aprile 1986, n. 17)"*).

I rendimenti dovuti agli interessi maturati sulla giacenza dello stanziamento annuale del "Fondo rotativo per le PMI – attività produttive" nonché i rendimenti, nella misura del tasso di interesse previsto per la provvista agevolata, maturati sull'ammontare degli importi erogati, sono riversati sul fondo di dotazione di cui all'art. 24 della l.r. 6/1999, a copertura parziale o totale dei compensi della scheda dell'anno successivo.





Art. 9

(Incasso, revoca e recupero crediti)

Le modalità di incasso, revoca e recupero crediti nonché le modalità di escussione della garanzia di cui all'art. 6 saranno definite nelle apposite schede prodotto che ciascun Istituto di credito avrà sottoscritto.

Art. 10

(Rinvio)

Per quanto non previsto nel presente atto si rinvia alla convenzione stipulata tra Sviluppo Lazio S.p.a. e la Regione, secondo lo schema approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 382 del 23 maggio 2008 che disciplina la gestione del "Fondo rotativo per le PMI" ai sensi dell'articolo 67, commi 1 e 3 della l.r. 27/2006, nonché ai criteri generali e alle modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al fondo settoriale denominato "Fondo rotativo per le PMI-attività produttive", che qui si intendono integralmente richiamati.

Art. 11

(Durata della convenzione)

La presente convenzione produce i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione e scade contestualmente alla Convenzione di cui all'art. 67 comma 3 l.r. 27/2006 e successive modificazioni, e comunque fino al completamento delle attività connesse, salvo rinnovo. La convenzione sarà, peraltro, soggetta agli eventuali aggiornamenti che si rendessero necessari a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni disciplinanti la materia oggetto della convenzione stessa.



Art. 12

(Imposte di registro)

Le imposte di registro ed i relativi oneri accessori dovuti per la presente convenzione sono a carico di Sviluppo Lazio S.p.a..

Entrambe le parti chiedono l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste per gli interventi finanziari effettuati dalla Regioni a favore delle imprese e l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 e successive disposizioni.

Art. 13

(Legge applicata e foro competente)

La presente convenzione è regolata dalla legge italiana.

Il foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse originarsi nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente atto è esclusivamente quello di Roma.

Roma, li _____

Per la Regione Lazio
Il Direttore regionale attività produttive

Per Sviluppo Lazio S.p.A.
Il Presidente

